Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 261

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 18 ottobre 1967 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1967, n. **907**.

Modificazioni al regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590 . . . Pag. 5758

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1967, n. **908**.

Costituzione dell'Istituto di credito fondiario della Liguria, con sede in Genova . . . Pag. 5759

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1967, n. **909**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia dei Sacri Cuori di Gesù e Maria, in Cerignola (Foggia) . . . Pag. 5762

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1967, n. **910**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di S. Camillo de Lellis, in Messina . Pag. 5762

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1967, n. **911**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della Parrocchia di S. Prospero Vescovo con quella di S. Benedetto, nel comune di Frassinoro (Modena) . . . Pag. 5762

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1967, n. **912**.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Mons. Giovanni Bonani », con sede in Corniglio (Parma) . Pag. 5762

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1967.

Nomina di un membro supplente della sezione del Tribunale amministrativo per il contenzioso elettorale dell'Umbria . . . Pag. 5763

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1967.

Nomina del presidente del Consorzio autonomo del porto di Genova . . . Pag. 5763

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1967.

Determinazione delle nuove caratteristiche tecniche e grafiche dei vaglia postali a taglio fisso . . . Pag. 5763

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1967.

Nuova tabella di ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Teramo ai fini delle verificazioni periodiche del catasto terreni . . . Pag. 5764

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1967.

Nuova tabella di ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Pescara ai fini delle verificazioni periodiche del catasto terreni . . . Pag. 5765

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1967.

Nuova tabella di ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Taranto ai fini delle verificazioni periodiche del catasto terreni . . . Pag. 5766

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1967.

Sostituzione di un membro della Commissione regionale di vigilanza per il Molise per l'edilizia economica e popolare. Pag. 5766

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Trasferimento di notai. Pag. 5767

Ministero dei lavori pubblici: Approvazione del piano di zona del comune di Lucca . . . Pag. 5767

Ministero dell'interno:
Autorizzazione al comune di Reino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 5767
Autorizzazione al comune di Liberi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 5767
Autorizzazione al comune di Gricignano d'Aversa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967. Pag. 5767
Autorizzazione al comune di San Marco dei Cavoti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967. Pag. 5768
Autorizzazione al comune di Gioia Sannitica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 Pag. 5768
Autorizzazione al comune di Dragoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 5768
Autorizzazione al comune di San Salvatore Telesino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967. Pag. 5768
Autorizzazione al comune di Pago Veiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 5768
Autorizzazione al comune di Verghereto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 5768
Autorizzazione al comune di Sant'Arcangelo di Romagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967. Pag. 5768
Autorizzazione al comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 Pag. 5768
Autorizzazione al comune di Aulla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 5768
Autorizzazione al comune di Chiusdino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 5768
Autorizzazione al comune di Anagni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 5768
Autorizzazione al comune di Sant'Arpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 5768
Autorizzazione al comune di San Tammaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 5768
Autorizzazione al comune di Presenzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 5768
Autorizzazione al comune di San Nicola dell'Alto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967. Pag. 5769
Autorizzazione al comune di Pietramelara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 5769
Autorizzazione al comune di Ururi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 5769
Autorizzazione al comune di San Pietro in Guarano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967. Pag. 5769
Autorizzazione al comune di Apricena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 5769
Autorizzazione al comune di Vieste ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 5769
Autorizzazione al comune di Vico del Gargano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967. Pag. 5769
Autorizzazione al comune di San Marco la Catola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967. Pag. 5769
Autorizzazione al comune di Lesina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 5769
Autorizzazione al comune di Galeata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . . Pag. 5769
Autorizzazione al comune di Longiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 5769
Autorizzazione al comune di Montiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 5769
Autorizzazione al comune di Poggio Berni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 5769
Autorizzazione al comune di San Bartolomeo in Galdo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967. Pag. 5769

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 5770

Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Riforma fondiaria: Determinazione di indennità ed interessi dovuti per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria, e rettifica dei dati catastali relativi. Pag. 5770

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della difesa: Graduatoria di merito del concorso per il reclutamento di due sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Servizio automobilistico . Pag. 5771

Ufficio medico provinciale di Como: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Como . . . . Pag. 5771

Ufficio medico provinciale di Terni: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Terni . . . Pag. 5772

Ufficio veterinario provinciale di Asti: Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario comunale aggiunto vacante nel comune di Asti . . . . Pag. 5772

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1967, n. 907.

Modificazioni al regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, e successive modificazioni;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico

La lettera *a*) dell'art. 12 del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, è sostituita come segue:

« *a*) nome, cognome, luogo e data di nascita delle persone fisiche cui deve essere intestata la licenza in proprio; nome, cognome, luogo e data di nascita delle persone fisiche cui la licenza deve essere intestata per conto di Società e Consorzi privi di personalità giuridica, da loro rappresentati, secondo le modalità e cautele a difesa del monopolio dello Stato stabilite con decreto del Ministro per le finanze; denominazione e sede delle Società dotate di personalità giuridica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 agosto 1967

SARAGAT

MORO — PRETI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 46. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1967, n. 908.

Costituzione dell'Istituto di credito fondiario della Liguria, con sede in Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, che approva il testo unico delle leggi sul credito fondiario, il regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, che approva il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, e le successive modificazioni;

Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 474, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 20 gennaio 1967;

Visto l'atto in data 13 marzo 1967 a rogito del notaio dott. prof. Carlo Giannattasio, di Genova, con il quale è stato costituito fra le Casse di risparmio di Genova, La Spezia e Savona l'Istituto di credito fondiario della Liguria, con sede in Genova, e ne è stato formato lo statuto;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' eretto in ente morale l'Istituto di credito fondiario della Liguria, con sede in Genova e con un fondo di garanzia iniziale di lire 2 miliardi, e ne è approvato lo statuto, composto di n. 33 articoli, secondo il testo allegato al presente decreto e debitamente vistato dal Ministro proponente.

Art. 2.

L'Istituto predetto è autorizzato ad esercitare, nel territorio delle province di Genova, La Spezia, Savona ed Imperia il credito fondiario ed edilizio in conformità delle disposizioni vigenti in materia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 settembre 1967

SARAGAT

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1967
Atti del Governo, registro n. 214, foglio n. 34. — GRECO

Statuto dell'Istituto di credito fondiario della Liguria

TITOLO I

COSTITUZIONE, SEDE, SCOPO, DURATA

Art. 1.

L'Istituto di credito fondiario della Liguria, costituito ad iniziativa delle Casse di risparmio di Genova, La Spezia e Savona, è Ente morale a carattere consorziale, con personalità giuridica e gestione autonoma, soggetto a vigilanza in conformità delle norme di legge relative alla difesa del risparmio e all'esercizio del credito.

Art. 2.

L'Istituto ha sede in Genova ed ha durata illimitata. Esso ha lo scopo di esercitare il credito fondiario, ai termini delle vigenti leggi, nelle provincie di Genova, Imperia, La Spezia e Savona.

Esso potrà inoltre costituire apposite sezioni autonome per l'esercizio di altri crediti speciali, la cui esplicazione è attribuita dalla vigente legislazione anche agli Istituti di credito fondiario.

TITOLO II

PATRIMONIO

Art. 3.

Il patrimonio dell'Istituto è costituito dai fondi di garanzia e dai fondi di riserva.

Art. 4.

I fondi di garanzia dell'Istituto ammontano a L. 2 miliardi e sono costituiti da 2.000 quote di partecipazione nominative indivisibili di L. 1 milione ciascuna, sottoscritte come appresso:

Cassa Risparmio di Genova,	quote 1.300	per L.	1.300.000.000
Cassa Risparmio della Spezia,	quote 400	per L.	400.000.000
Cassa Risparmio di Savona,	quote 300	per L.	300.000.000
		L.	2.000.000.000

I fondi di garanzia non potranno essere ridotti, per tutta la durata dell'Istituto, a somma inferiore a L. 1 miliardo, ancorchè l'importo delle cartelle in circolazione si mantenga al disotto del limite stabilito dalle disposizioni vigenti.

Dovrà in ogni caso, essere mantenuto il rapporto di che all'art. 1 della legge 29 luglio 1949, n. 474.

Qualora, per il raggiungimento dei fini istituzionali, l'assemblea deliberi di aumentare i fondi di garanzia, ciascuna Cassa di risparmio partecipante è tenuta a concorrere all'aumento globale in misura proporzionale al conferimento iniziale di cui al primo comma del presente articolo. Tuttavia, l'assemblea potrà consentire che quote di aumento siano conferite, in tutto od in parte, da partecipanti diversi da quelli cui sarebbero spettate.

La cessione delle partecipazioni, totale o parziale, può aver luogo previo consenso da concedersi dall'assemblea.

La responsabilità degli Enti partecipanti è limitata ai rispettivi apporti ai fondi di garanzia, costituiti dal conferimento iniziale di cui al presente articolo e dagli eventuali successivi aumenti.

Art. 5.

I fondi di riserva sono costituiti con le modalità di cui al successivo art. 31.

Essi debbono essere investiti in titoli emessi o garantiti dallo Stato oppure in cartelle di altri Istituti.

TITOLO III

ORGANI DELL'ISTITUTO

Art. 6.

Sono organi dell'Istituto:
- l'assemblea dei partecipanti;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Comitato;
- la Presidenza;
- il Collegio sindacale;
- il direttore.

Capo I

Assemblea dei partecipanti

Art. 7.

L'assemblea è costituita dai presidenti, o da chi ne fa le veci, delle Casse di risparmio partecipanti. Ogni partecipante può farsi rappresentare da un altro partecipante mediante delega conferita anche con semplice lettera. Nessun partecipante può disporre di più di una delega.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Sono presiedute dal presidente del Consiglio di amministrazione o da chi ne ha la sostituzione, ai sensi del presente statuto.

Art. 8.

Spetta all'assemblea:

a) eleggere il presidente, il vice presidente, gli altri componenti il Consiglio di amministrazione ed i membri del Collegio sindacale;

b) deliberare sul bilancio annuale e procedere all'assegnazione degli utili;

c) deliberare sull'aumento o sulla riduzione dei fondi di garanzia; sulle modificazioni dello statuto, sullo scioglimento dell'Istituto, in seguito a proposte del Consiglio di amministrazione o di propria iniziativa;

d) deliberare sulle eventuali cessioni di quote di partecipazione fra gli Enti partecipanti o, in sede di aumento, sull'assunzione totale o parziale di quote da parte di partecipante diverso da quelli cui spettano;

e) determinare la somma da accreditarsi annualmente a ciascun partecipante a titolo di rimborso di spese generali e di personale;

f) determinare la misura delle medaglie di presenza spettanti ai componenti il Consiglio di amministrazione e dello emolumento da corrispondere ai sindaci;

g) deliberare su qualunque altro argomento che le venga sottoposto dal Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

L'assemblea ordinaria è convocata entro il mese di aprile di ogni anno, per deliberare sugli argomenti di cui all'art. 8, sub *a*), *b*), *e*), *f*), *g*).

Le assemblee straordinarie sono convocate dal Consiglio di amministrazione, di propria iniziativa quando lo reputi necessario, ovvero, quando ne sia fatta domanda, scritta e motivata, dal Collegio sindacale oppure da Enti partecipanti i quali rappresentino almeno un terzo dei fondi di garanzia dell'Istituto. Negli ultimi due casi, l'assemblea deve aver luogo entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

Art. 10.

La convocazione dell'assemblea è fatta mediante lettera raccomandata da spedirsi agli Enti partecipanti almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora, il luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

Art. 11.

Salvo quanto è precisato nel seguito del presente articolo, per la validità delle assemblee in prima convocazione, siano essere ordinarie o straordinarie, occorre che vi siano rappresentati almeno i tre quarti dei fondi di garanzia. Le assemblee in seconda convocazione non possono aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione, e sono valide quando vi sia rappresentato almeno un terzo dei fondi di garanzia.

Le votazioni sono fatte per quote di partecipazione e sono prese a maggioranza assoluta delle quote presenti o rappresentate. Per le decisioni sugli argomenti di cui al paragrafo *c*) dell'art. 8 occorre il voto unanime degli Enti partecipanti; per quelle sugli oggetti di cui al punto *d*) il voto favorevole di tante quote pari almeno ai tre quarti dei fondi di garanzia, mentre per quelle sulle materie di cui ai punti *b*), *e*), *f*) è richiesto il voto favorevole di tante quote che rappresentino i due terzi dei fondi stessi.

Possono assistere alle assemblee i direttori generali degli enti partecipanti ed il direttore dell'Istituto, che fungerà da segretario ove non sia richiesto l'intervento di un notaio.

Capo II

Consiglio di amministrazione

Art. 12.

L'Istituto è amministrato da un Consiglio di amministrazione composto dal presidente, dal vice presidente e da sei consiglieri eletti dall'assemblea fra gli amministratori degli Enti partecipanti.

I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

Tutti i componenti il Consiglio continuano a rimanere nell'ufficio sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario nel corso del quale scade il termine dei rispettivi mandati, ed occorrendo sino a che entrino in carica i loro successori.

I membri del Consiglio eletti nel corso di un triennio — per sostituzione od integrazione del numero — decadono dalla carica contemporaneamente agli altri amministratori.

Coloro che all'atto della nomina, o successivamente, venissero a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dallo statuto o dalle leggi, saranno dichiarati decaduti di ufficio dal Consiglio di amministrazione, il quale prenderà la iniziativa per la loro sostituzione.

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

Art. 13.

Non possono far parte contemporaneamente del Consiglio di amministrazione i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso, nè i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso dei sindaci, del direttore e dei dipendenti dell'Istituto.

Art. 14.

Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il Consiglio di amministrazione spetta — per l'intervento alle adunanze del Consiglio e del Comitato — una medaglia di presenza nella misura che sarà stabilita dall'assemblea. In ogni caso non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

A coloro che risiedono in località diversa dalla sede dell'Istituto, compete inoltre il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno.

Art. 15.

Alla sostituzione degli amministratori, in caso di vacanza, può provvedere per cooptazione lo stesso Consiglio di amministrazione con l'osservanza, ove del caso, delle norme di cui all'art. 2386 Codice civile.

Art. 16.

I componenti il Consiglio di amministrazione dell'Istituto i quali cessino dalla carica ricoperta presso gli Enti partecipanti decadono dalla carica di amministratori dell'Istituto.

Art. 17.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, mediante lettera raccomandata, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, da spedire, almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, a ciascun componente ed ai sindaci. Nei casi di urgenza, la convocazione può essere fatta telegraficamente.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei consiglieri in carica. Alle adunanze del Consiglio partecipa, con voto consultivo, il direttore dell'Istituto.

Art. 18.

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Istituto, ad eccezione di quanto, ai sensi del presente statuto, è esplicitamente riservato alla competenza dell'assemblea.

Esso delibera fra l'altro:

1) sulle proposte di riforma dello statuto da sottoporre all'assemblea;

2) sulla convocazione delle assemblee e sull'ordine del giorno delle singole adunanze;

3) sui bilanci annuali da sottoporre all'assemblea;

4) sulle condizioni da praticarsi dall'Istituto per le operazioni di credito fondiario e sulla concessione dei mutui, sentito il parere del Comitato;

5) sulle condizioni concernenti sia l'acquisto che l'emissione e l'alienazione delle cartelle e sui provvedimenti idonei alla disciplina del mercato;

6) sull'approvazione dei regolamenti interni che disciplinano l'ordinamento dell'Istituto;

7) sulla nomina del direttore e sui relativi provvedimenti; su tutti i provvedimenti riflettenti il personale dell'Istituto, su proposta del direttore;

8) sull'autorizzazione a stare in giudizio, sulla rinunzia agli atti del giudizio, sulle transazioni e conciliazioni e sulla definizione di qualsiasi controversia;

9) sulle funzioni e competenze del Comitato e sulla nomina dei suoi componenti;

10) sulla vendita degli immobili di cui l'Istituto sia rimasto aggiudicatario ai pubblici incanti o che comunque abbia acquistato a scopo di recupero dei suoi crediti;

11) sulla restrizione di formalità ipotecarie eseguite a garanzia di mutui, ove permanga un credito dell'Istituto;

12) sui compiti da attribuire agli Enti partecipanti nell'ordinamento dell'Istituto;

13) su quant'altro occorre ai fini del regolare funzionamento dell'Istituto.

Art. 19.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le votazioni riguardanti persone debbono essere fatte a scrutinio segreto; in caso di parità la proposta s'intende respinta.

I verbali sono firmati dal presidente o da chi in sua vece ha presieduto l'adunanza, e dal direttore nella sua qualità di segretario del Consiglio.

Alle sedute segrete partecipano esclusivamente gli amministratori ed i sindaci; le funzioni di segretario sono assunte da un consigliere designato da chi presiede l'adunanza.

I membri del Consiglio di amministrazione debbono astenersi dalle votazioni su affari nei quali siano direttamente o indirettamente interessati.

Capo III

Comitato

Art. 20.

Il Comitato è costituito dal presidente, dal vice presidente, da due consiglieri nominati annualmente dal Consiglio di amministrazione tra i suoi membri e dal direttore dell'Istituto. Assistono, con voto consultivo, i direttori generali degli Enti partecipanti o i loro sostituti.

Art. 21.

Il Comitato sovraintende alla gestione ordinaria dell'Istituto nelle forme e secondo le competenze determinate dal Consiglio di amministrazione.

Esso delibera tra l'altro:

a) sulla concessione di mutui entro i limiti di competenza e di ammontare stabiliti dal Consiglio;

b) su quanto eventualmente delegatogli occasionalmente o in via permanente dal Consiglio.

Il Comitato esprime altresì il proprio parere consultivo sulle proposte da sottoporre al Consiglio di amministrazione.

Art. 22.

Il Comitato è convocato con un biglietto di avviso ai suoi membri al loro domicilio, almeno tre giorni prima della riunione. In caso d'urgenza, la riunione può essere convocata mediante comunicazione telegrafica o telefonica.

Per la validità delle deliberazioni occorrono la presenza ed il voto favorevole di almeno tre membri.

I verbali delle sedute debbono essere trascritti in apposito libro e controfirmati dal presidente e dal segretario; questo ultimo viene designato periodicamente dal Comitato stesso tra i dirigenti o funzionari dell'Istituto o degli Enti partecipanti.

Capo IV

Presidenza

Art. 23.

La Presidenza si compone del presidente e del vice presidente.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto, egli convoca e presiede l'assemblea, il Consiglio ed il Comitato; vigila sull'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea, del Consiglio e del Comitato; consente la cancellazione di iscrizioni e trascrizioni ipotecarie allorquando al contratto condizionato non sia seguito il contratto definitivo, ovvero il credito dell'Istituto sia stato interamente soddisfatto; consente l'annotazione di inefficacia di pignoramenti immobiliari; compie ogni atto conservativo nell'interesse dell'Istituto e promuove le azioni possessorie e quelle esecutive; delibera, nei casi di urgenza, su materia di competenza del Consiglio di amministrazione o del Comitato, chiedendone la ratifica ai rispettivi organi alla prima adunanza.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, lo sostituisce il vice presidente e, nel caso che anche questi sia assente o impedito, il consigliere più anziano. A parità di anzianità di carica, la sostituzione del presidente e del vice presidente spetta al consigliere più anziano per età.

Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il presidente fa fede dell'assenza o dell'impedimento del medesimo.

Capo V

Collegio sindacale

Art. 24.

La gestione dell'Istituto è controllata da un Collegio sindacale composto di tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea dei partecipanti fra persone particolarmente esperte in materia di credito fondiario, estranee agli organi amministrativi, direttivi e sindacali ed al personale degli Enti partecipanti. Un sindaco effettivo, presidente del Collegio, ed un sindaco supplente devono essere scelti tra gli iscritti nell'albo dei revisori ufficiali dei conti.

I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Ai sindaci effettivi spetta un emolumento annuale che viene determinato dall'assemblea.

I sindaci svolgono le loro funzioni con le attribuzioni e secondo le norme delle vigenti disposizioni di legge. Essi debbono intervenire alle adunanze del Consiglio di amministrazione e possono assistere a quelle del Comitato.

Capo VI

Direttore

Art. 25.

Alla direzione dell'Istituto è preposto un direttore nominato dal Consiglio di amministrazione, previo benestare della Banca d'Italia.

Il direttore assiste alle assemblee dei partecipanti e partecipa, con voto consultivo, alle adunanze del Consiglio di amministrazione, con diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto, e, con voto deliberativo, alle riunioni del Comitato.

Egli inoltre:

a) dirige i servizi dell'Istituto, tratta tutti gli affari, esamina le domande di mutuo pervenute dalle Direzioni locali o direttamente, disponendo, ove lo reputi necessario, accertamenti tecnici e legali supplementari, e le sottopone al Comitato;

b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea, del Consiglio di amministrazione, del Comitato e del presidente;

c) firma la corrispondenza ordinaria, i mandati di pagamento, gli ordini di riscossione, le girate e le quietanze dei vaglia e degli assegni, riscuote e quietanza i mandati delle Amministrazioni pubbliche;

d) funge da segretario delle assemblee e del Consiglio, e controfirma, unitamente al presidente, i verbali delle adunanze;

e) riferisce al Consiglio di amministrazione ed al Comitato sulle domande di mutuo, nonchè su ogni altro argomento che non sia di competenza del presidente;

f) firma, per delega del presidente, i contratti relativi ai mutui che vengono perfezionati presso la sede dell'Istituto, nonchè ogni altro atto e documento di ordinaria amministrazione;

g) formula proposte ed esprime pareri sui provvedimenti riguardanti il personale dell'Istituto;

h) redige il bilancio annuale e lo presenta al Consiglio entro il trimestre successivo alla chiusura dell'esercizio.

In caso di assenza od impedimento, il direttore può essere validamente sostituito dal vice direttore se nominato o, in via subordinata, da un funzionario dell'Istituto o da dirigenti o funzionari degli Enti partecipanti, espressamente designati dal Consiglio.

Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il direttore fa fede dell'assenza o dell'impedimento del medesimo.

Art. 26.

Previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, il direttore è facoltizzato a delegare ad altri dipendenti la firma dei mandati di pagamento, degli ordini di riscossione e della corrispondenza ordinaria, nonchè delle girate e delle quietanze dei vaglia e degli assegni e della quietanza dei mandati delle pubbliche Amministrazioni.

TITOLO IV

PERSONALE

Art. 27.

Per lo svolgimento delle operazioni l'Istituto può valersi della opera di liberi professionisti, ed assumere proprio personale.

Presso l'Istituto può inoltre essere distaccato, in via saltuaria o permanente, personale appartenente agli Enti partecipanti; il personale distaccato rimane contrattualmente alle dipendenze degli Enti stessi ai quali compete il rimborso della relativa spesa.

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE

Art. 28.

Le Casse di risparmio partecipanti, con l'osservanza delle norme dei rispettivi statuti, funzionano come Direzioni locali dello Istituto e pertanto ricevono le domande di mutuo e curano gli accertamenti tecnico-legali attenendosi alle norme ed alle istruzioni deliberate dal Consiglio di amministrazione; assistono ed agevolano i richiedenti nell'estrazione e produzione dei certificati e in tutto quanto occorre ai fini della completa istruttoria delle operazioni; trasmettono alla Direzione dell'istituto le domande, corredate di tutti i documenti prescritti e munite del loro parere. Provvedono alla stipulazione dei mutui secondo le autorizzazioni e con le modalità prescritte dall'Istituto; all'incasso delle semestralità di ammortamento e degli altri versamenti da farsi allo Istituto; al pagamento delle cedole ed al rimborso delle cartelle estratte ed a tutte le altre operazioni di competenza dell'Istituto, con l'osservanza delle norme deliberate dal Consiglio di amministrazione.

Art. 29.

Per qualsiasi operazione di mutuo, per l'eventuale instaurazione delle procedure esecutive, per le rivendite degli immobili pervenuti in proprietà dell'Istituto in seguito ad azioni promosse a fine di recupero di crediti, e per ogni altro provvedimento, l'Istituto deve previamente sentire il parere della Cassa partecipante nella cui zona trovasi il mutuatario o l'immobile oggetto del mutuo o dell'esecuzione.

Art. 30.

Le Casse di risparmio partecipanti, per il disbrigo dei compiti ad esse delegati dall'Istituto, si valgono dell'opera di propri impiegati, tecnici e legali.

TITOLO VI

BILANCIO - UTILI - FONDI DI RISERVA

Art. 31.

L'esercizio dell'Istituto si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio verrà chiuso il 31 dicembre 1968.

Il bilancio annuale viene presentato entro il mese di aprile alla assemblea, accompagnato dalle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale.

Gli utili annuali della gestione vengono assegnati:

1) per un decimo alla costituzione e all'incremento del fondo di riserva ordinario;

2) per i residui nove decimi:

a) alle Casse di risparmio partecipanti, a titolo di dividendo per le quote conferite ai fondi di garanzia, in misura non superiore al 6 per cento;

b) la parte ancora restante, ad ulteriori fondi di riserva.

Art. 32.

In caso di scioglimento e di conseguente liquidazione dell'Istituto, le attività nette risultanti saranno ripartite tra i partecipanti in proporzione delle rispettive quote di partecipazione ai fondi di garanzia.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 33.

Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto si osservano le prescrizioni delle leggi generali e speciali in vigore.

Visto, *Il Ministro per il tesoro*: COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1967, n. **909**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia dei Sacri Cuori di Gesù e Maria, in Cerignola (Foggia)

N. 909. Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Cerignola in data 25 dicembre 1966, integrato con dichiarazione del 25 gennaio 1967, relativo alla erezione della Parrocchia dei Sacri Cuori di Gesu e Maria, in Cerignola (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 51 — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1967, n. **910**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di S. Camillo de Lellis, in Messina.

N. 910. Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Messina in data 1° gennaio 1965, integrato con dichiarazione del 15 successivo, relativo alla erezione della Parrocchia di S. Camillo de Lellis, in Messina.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 50. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1967, n. **911**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della Parrocchia di S. Prospero Vescovo con quella di S. Benedetto, nel comune di Frassinoro (Modena).

N. 911. Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Reggio Emilia in data 1° marzo 1967, relativo alla unione temporanea « aeque principalis » della Parrocchia di S. Prospero Vescovo, in frazione Rovolo del comune di Frassinoro (Modena), con quella di S. Benedetto, in frazione Romanoro dello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 49. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1967, n. **912**.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Mons. Giovanni Bonani », con sede in Corniglio (Parma).

N. 912. Decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Mons. Giovanni Bonani », con sede nel comune di Corniglio (Parma), viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 52. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1967.

Nomina di un membro supplente della sezione del Tribunale amministrativo per il contenzioso elettorale dell'Umbria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 dicembre 1966, n. 1147;

Visto il proprio decreto in data 24 giugno 1967, registrato alla Corte dei conti il 13 luglio dello stesso anno, registro n. 4, foglio n. 333, con il quale è stata costituita la sezione del Tribunale amministrativo per il contenzioso elettorale dell'Umbria, con sede presso la Prefettura di Perugia;

Preso atto che con il decreto predetto si faceva riserva di nominare, non appena espletate le necessarie operazioni elettorali, il 3° componente supplente di tale Collegio, la cui designazione era risultata invalidata da una causa ostativa prevista dalla legge;

Vista la deliberazione in data 23 luglio 1967, con la quale l'assemblea dei consiglieri provinciali della Regione Umbra ha designato per la nomina a membro supplente della predetta sezione il signor Capiato Giuseppe;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Per il periodo di durata del Collegio, quale risulta indicato dal decreto citato nelle premesse, il sig. Capiato Giuseppe è chiamato a far parte, come membro supplente, della sezione del Tribunale amministrativo per il contenzioso elettorale dell'Umbria.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 28 agosto 1967

SARAGAT

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *settembre* 1967
Registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 344

(10636)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1967.

Nomina del presidente del Consorzio autonomo del porto di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la costituzione di un Consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova, approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, e successive modifiche;

Visto il proprio decreto 28 agosto 1963, con il quale il dott. Francesco Manzitti è stato nominato presidente del Consorzio medesimo, per il quadriennio 1963-1967;

Considerato che è scaduto il termine della durata in carica del presidente predetto e che occorre pertanto provvedere alla nomina del nuovo presidente;

Visto il proprio decreto 9 novembre 1956, con il quale venne fissata la misura dell'indennità di carica;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina mercantile;

Decreta:

Il prof. Giuseppe Dagnino è nominato, per il quadriennio 1967-1971, presidente del Consorzio autonomo del porto di Genova.

L'ammontare della indennità annua resta fissata nella misura di lire 3.600.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1967

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *ottobre* 1967
Registro n. 5 *Marina mercantile, foglio n.* 249

(10732)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1967.

Determinazione delle nuove caratteristiche tecniche e grafiche dei vaglia postali a taglio fisso.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, sull'ordinamento dell'Amministrazione postale e telegrafica;

Vista la legge 5 dicembre 1955, n. 1288, che istituisce il servizio dei vaglia postali a taglio fisso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1966, n. 1365, che apporta modificazioni ai tagli dei vaglia postali a taglio fisso e alle relative tasse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1967, n. 339, che reca modificazioni alle norme del capo IV del regolamento generale dei servizi postali (parte seconda, servizi a danaro), approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, concernenti i vaglia postali a taglio fisso;

Ritenuta la necessità di modificare le caratteristiche tecniche dei vaglia postali a taglio fisso, di cui al decreto ministeriale 19 luglio 1957;

Decreta:

I vaglia postali a taglio fisso sono composti di un modulo in carta bianca liscia filigranata del formato complessivo di mm. 236×85, comprendente la matrice, la ricevuta ed il vaglia e sono stampati nel recto in calcografia e nel verso in litografia.

La filigrana rappresenta, al centro del vaglia, lo stemma della Repubblica in filigrana scura; ai lati dello stemma due cartocci svolazzanti con la leggenda « VAGLIA » a sinistra e « POSTALE » a destra; il cartiglio sottostante allo stemma reca la leggendina in filigrana chiara « REPUBBLICA ITALIANA »; lo stemma è circondato dalle lettere ripetute « VP » in filigrana chiaro-scura, poste orizzontalmente e intercalate da un trattino per tutta la superficie del fondo, matrice e ricevuta comprese.

Il recto del vaglia è formato con una cornicetta rettangolare a motivi di greca lineari e ondulati che si so-

vrappongono e si ripetono, e recano negli spazi bianchi le leggendine in carattere bastoncino, rispettivamente « VAGLIA » e « POSTALE ».

L'intera superficie del vaglia è a fondino finissimo con motivi che si ripetono, interrotto nell'angolo inferiore sinistro da uno spazio circolare in bianco riservato per il bollo datario dell'ufficio di emissione. Nella parte superiore centrale del fondino è posta la leggenda « VAGLIA POSTALE » in senso orizzontale e in carattere stampatello a tratteggio e ombreggiatura, fra lo stemma della Repubblica a sinistra ed uno spazio ovale bianco fra le due parentesi riservato per il bollo frazionario dell'ufficio di emissione, a destra. Sotto l'indicata leggenda è posta la serie alfanumerica del vaglia: N°., seguito da una frazione avente per numeratore una delle prime cinque lettere dell'alfabeto (da *A* ad *E*, rispettivamente per i tagli da L. 1.000, da L. 5.000, da L. 10.000, da L. 20.000 e da L. 50.000) e per denominatore un numero (1, 2, 3, ecc.) che sta ad indicare la prima o seconda o terza, ecc., ristampa dei moduli da parte dell'Istituto Poligrafico dello Stato; vi è quindi il numero proprio del modulo, composto sempre di sei cifre (compreso cioè tra 000.001 e 999.999).

In posizione centrale, in un lungo rettangolino orizzontale su fondo a tratteggio finissimo e chiuso ai lati da un motivo ornamentale, è l'indicazione del taglio in cifre, in lettere e ancora in cifre; all'esterno del rettangolino, a destra e a sinistra, è la leggenda « LIRE »; quindi più sotto, su righe diverse, « A FAVORE DI » e « INDIRIZZO ».

In alto a sinistra fuori della cornicetta, è la leggenda in carattere bastoncino « NON NEGOZIABILE » e a destra l'altra « MOD. T. F. 1 »; in basso a destra fuori della cornicetta è la leggenda « LEGGERE LE AVVERTENZE A TERGO ».

A sinistra del vaglia è la ricevuta recante la serie e il numero del vaglia stesso (identici a quelli descritti al comma quarto), il valore in cifre e le leggende « PAGABILE A » e « L'UFF DI POSTA » su righe diverse, con a lato uno spazio circolare per il bollo datario dell'ufficio di emissione. In calce è la leggenda: « PER OTTENERE IL RIMBORSO DI UN VAGLIA SMARRITO O DISTRUTTO OCCORRE FARNE DOMANDA UNENDOVI LA PRESENTE RICEVUTA ». Nella parte destra della ricevuta, posta verticalmente, è la leggenda: « DA CONSERVARSI DAL MITTENTE ».

A sinistra della ricevuta è la matrice recante l'indicazione della serie e il numero del vaglia, del taglio in cifre e le leggende « MITTENTE » e « INDIRIZZO », nonchè uno spazio circolare per il bollo datario dell'ufficio di emissione.

Nel recto del vaglia, la cornicetta, il fondino, lo stemma della Repubblica e le leggende sono stampate calcograficamente nei seguenti colori:

L. 1.000 blu;
L. 5.000 rosso lacca;
L. 10.000 verde bluastro;
L. 20.000 bruno;
L. 50.000 viola.

Il taglio del vaglia, le indicazioni della ricevuta e della matrice sono stampati per tutti i tagli in nero.

La serie e il numero del vaglia sono stampati per tutti i tagli tipograficamente in nero.

Nel verso del vaglia, le leggende relative alla delega per l'incasso, alla quietanza ed alle avvertenze sono stampate litograficamente in nero.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 giugno 1967

p. *Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni*
MAZZA

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1967
Registro n. 40 Poste e telecomunicazioni, foglio n. 251

(10504)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1967.

Nuova tabella di ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Teramo ai fini delle verificazioni periodiche del catasto terreni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 42 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto l'art. 118 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Considerato che, in dipendenza del diverso ritmo delle attività economiche verificatesi nei vari Comuni della provincia di Teramo, l'attuale ripartizione dei Comuni stessi agli effetti delle verificazioni periodiche non è più rispondente alle odierne necessità, al fine di accertare con costante regolarità i cambiamenti che debbono essere introdotti negli atti del catasto terreni;

Decreta:

E' approvata l'unita tabella predisposta dall'Ufficio tecnico erariale di Teramo, indicante la ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Teramo e l'anno in cui, a cominciare dal 1968, deve eseguirsi in ciascun gruppo la verificazione quinquennale per rilevare ed accertare i cambiamenti contemplati dal titolo IV del regolamento per la conservazione del nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 settembre 1967

p. *Il Ministro*: GIOIA

Tabella della ripartizione dei Comuni della provincia di Teramo in cinque gruppi agli effetti delle verificazioni periodiche per la conservazione del nuovo catasto terreni, con l'indicazione per ogni gruppo dell'anno in cui dovrà eseguirsi la verificazione.

COMUNI DEL I GRUPPO

Verificazione anno 1968

Distretto d'imposte di Teramo

1) Arsita
2) Basciano
3) Bisenti
4) Castel Castanga
5) Castelli
6) Colledara
7) Fano Adriano
8) Isola Del Gran Sasso d'Italia
9) Montorio al Vomano
10) Pietracamela
11) Tossicia

COMUNI DEL II GRUPPO

Verificazione anno 1969

Distretto d'imposte di Teramo

1) Campli
2) Civitella del Tronto
3) Cortino
4) Crognaleto
5) Rocca Santa Maria
6) Teramo
7) Torricella Sicura
8) Valle Castellana

COMUNI DEL III GRUPPO

Verificazione anno 1970

Distretto d'imposte di Giulianova

1) Alba Adriatica
2) Ancarano
3) Colonnella
4) Controguerra
5) Corropoli
6) Martinsicuro
7) Nereto
8) Sant'Egidio alla Vibrata
9) Sant'Omero
10) Torano Nuovo
11) Tortoreto

COMUNI DEL IV GRUPPO

Verificazione anno 1971

Distretto d'imposte di Atri

1) Atri
2) Castilenti
3) Cellino Attanasio
4) Montefino
5) Pineto
6) Silvi

Distretto d'imposte di Teramo

1) Castiglione Messer Raimondo
2) Cermignano
3) Pena Sant'Andrea

COMUNI DEL V GRUPPO

Verificazione anno 1972

Distretto d'imposte di Atri

1) Morro d'Oro
2) Notaresco
3) Roseto degli Abruzzi

Distretto d'imposte di Giulianova

1) Giulianova
2) Mosciano Sant'Angelo

Distretto d'imposte di Teramo

1) Bellante
2) Canzano
3) Castellalto

(10498)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1967.

Nuova tabella di ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Pescara ai fini delle verificazioni periodiche del catasto terreni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 42 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto l'art. 118 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Considerato che, in dipendenza del diverso ritmo delle attività economiche verificatesi nei vari Comuni della provincia di Pescara, l'attuale ripartizione dei Comuni stessi agli effetti delle verificazioni periodiche non è più rispondente alle odierne necessità, al fine di accertare con costante regolarità i cambiamenti che debbono essere introdotti negli atti del catasto terreni;

Decreta:

E' approvata l'unita tabella predisposta dall'Ufficio tecnico erariale di Pescara, indicante la ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Pescara e l'anno in cui, a cominciare dal 1968, deve eseguirsi in ciascun gruppo la verificazione quinquennale per rilevare ed accertare i cambiamenti contemplati dal titolo IV del regolamento per la conservazione del nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 settembre 1967

p. *Il Ministro*: GIOIA

Tabella della ripartizione dei Comuni della provincia di Pescara in cinque gruppi agli effetti delle verificazioni periodiche per la conservazione del nuovo catasto terreni, con l'indicazione per ogni gruppo dell'anno in cui dovrà eseguirsi la verificazione.

COMUNI DEL I GRUPPO

Verificazione anno 1968

Distretto d'imposte di Popoli

1) Bussi sul Tirino
2) Castiglione a Casauria
3) Corvara
4) Pescosansonesco
5) Pietranico
6) Popoli
7) Tocco da Casauria
8) Torre de' Passeri

COMUNI DEL II GRUPPO

Verificazione anno 1969

Distretto d'imposte di Pescara

1) Cappelle sul Tavo
2) Cepagatti
3) Città Sant'Angelo
4) Elice
5) Montesilvano
6) Pescara
7) Pianella
8) Rosciano
9) Spoltore

COMUNI DEL III GRUPPO

Verificazione anno 1970

Distretto d'imposte di Penne

1) Collecorvino
2) Farindola
3) Loreto Aprutino
4) Montebello di Bertona
5) Moscufo
6) Penne
7) Picciano
8) Villa Celiera

COMUNI DEL IV GRUPPO

Verificazione anno 1971

Distretto d'imposte di Catignano

1) Alanno
2) Brittoli
3) Carpineto della Nora
4) Catignano
5) Civitaquana
6) Cugnoli
7) Nocciano
8) Vicoli

Distretto d'imposte di Penne

1) Civitella Casanova

COMUNI DEL V GRUPPO

Verificazione anno 1972

Distretto d'imposte di San Valentino in Abruzzo Citeriore

1) Abbateggio
2) Bolognano
3) Caramanico Terme
4) Lettomanoppello
5) Manoppello
6) Roccamorice
7) Salle
8) Santa Eufemia a Maiella
9) San Valentino in Abruzzo Citeriore
10) Scafa
11) Serramonacesca
12) Turrivalignani

(10496)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1967.

Nuova tabella di ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Taranto ai fini delle verificazioni periodiche del catasto terreni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 42 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto l'art. 118 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Considerato che, in dipendenza del diverso ritmo delle attività economiche verificatesi nei vari Comuni della provincia di Taranto, l'attuale ripartizione dei Comuni stessi agli effetti delle verificazioni periodiche non è più rispondente alle odierne necessità, al fine di accertare con costante regolarità i cambiamenti che debbono essere introdotti negli atti del catasto terreni;

Decreta:

E' approvata l'unita tabella predisposta dall'Ufficio tecnico erariale di Taranto, indicante la ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Taranto e l'anno in cui, a cominciare dal 1968, deve eseguirsi in ciascun gruppo la verificazione quinquennale per rilevare ed accertare i cambiamenti contemplati dal titolo IV del regolamento per la conservazione del nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 settembre 1967

p. *Il Ministro*: GIOIA

Tabella della ripartizione dei Comuni della provincia di Taranto in cinque gruppi agli effetti delle verificazioni periodiche per la conservazione del nuovo catasto terreni, con l'indicazione per ogni gruppo dell'anno in cui dovrà eseguirsi la verificazione.

COMUNI DEL I GRUPPO

Verificazione anno 1968

Distretto d'imposte di Mottola

1) Castellaneta
2) Ginosa
3) Laterza
4) Mottola
5) Palagianello

COMUNI DEL II GRUPPO.

Verificazione anno 1969

Distretto d'imposte di Manduria

1) Avetrana
2) Manduria
3) Maruggio
4) Sava

Distretto d'imposte di Taranto

1) Lizzano
2) Taranto - Sez. C
3) Torricella

COMUNI DEL III GRUPPO

Verificazione anno 1970

Distretto d'imposte di Martina Franca

1) Martina Franca

Distretto d'imposte di Taranto

1) Crispiano
2) Montemesola

COMUNI DEL IV GRUPPO

Verificazione anno 1971

Distretto d'imposte di Taranto

1) Carosino
2) Faggiano
3) Fragagnano
4) Grottaglie
5) Leporano
6) Monteiasi
7) Monteparano
8) Pulsano
9) Roccaforzata
10) San Giorgio Jonico
11) San Marzano di San Giuseppe
12) Taranto - Sez. B

COMUNI DEL V GRUPPO

Verificazione anno 1972

Distretto d'imposte di Mottola

1) Palagiano

Distretto d'imposte di Taranto

1) Massafra
2) Taranto - Sez. A

(10497)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1967.

Sostituzione di un membro della Commissione regionale di vigilanza per il Molise per l'edilizia economica e popolare.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto legislativo 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato o con il suo concorso o contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 3017 in data 13 maggio 1966, con il quale ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto legislativo, è stata costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche per il Molise la Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare;

Visto il successivo decreto ministeriale n. 5764 del 13 ottobre 1966, con il quale il dott. Bruno Bugatti è stato nominato membro di diritto della predetta Commissione in qualità di vice provveditore, in sostituzione del dott. Francesco Casale, destinato ad altro incarico;

Vista la nota n. 5183 del 15 luglio 1967, con la quale il provveditore alle opere pubbliche di Campobasso ha comunicato che a seguito di trasferimento del citato dott. Bruno Bugatti, occorre provvedere alla sua sostituzione, con l'attuale vice provveditore dott. Francesco Scuotto;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione di cui sopra;

Decreta:

In sostituzione del dott. Bruno Bugatti, il dott. Francesco Scuotto, vice provveditore alle opere pubbliche per il Molise, è chiamato a far parte della Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare costituita con il decreto di cui in premessa.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1967

Il Ministro: MANCINI

(10502)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 28 settembre 1967:

Urani Piero, notaio residente nel comune di Pancalieri, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Torino;

Vigliani Anna Maria, notaio residente nel comune di Cocconato, distretto notarile di Asti, è trasferito nel comune di Ciriè, distretto notarile di Torino;

Cunsolo Arturo, notaio residente nel comune di Cumiana, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Verolengo, stesso distretto;

Galleano Bruno, notaio residente nel comune di Forno di Zoldo, distretto notarile di Belluno, è trasferito nel comune di Villafranca Piemonte, distretto notarile di Torino;

Bennati Anna Maria, notaio residente nel comune di Vipiteno, distretto notarile di Bolzano, è trasferito nel comune di Cavour, distretto notarile di Torino;

Viscusi Gennaro, notaio residente nel comune di Grotteria, distretto notarile di Locri, è trasferito nel comune di Leini, distretto notarile di Torino;

Morra Flavio, notaio residente nel comune di Ioppolo, distretto notarile di Vibo Valentia, è trasferito nel comune di Arquata Scrivia, distretto notarile di Alessandria;

Luoni Egidio, notaio residente nel comune di Palena, distretto notarile di Chieti, è trasferito nel comune di Trecate, distretto notarile di Novara;

Carrara Cesare, notaio residente nel comune di Capizzi, distretto notarile di Nicosia, è trasferito nel comune di Cavallermaggiore, distretto notarile di Cuneo;

Rissotti Remo, notaio residente nel comune di Bubbio, distretto notarile di Alessandria, è trasferito nel comune di Tortona, stesso distretto;

Gentile Walter Eugenio, notaio residente nel comune di Guardiagrele, distretto notarile di Chieti, è trasferito nel comune di Stresa, distretto notarile di Verbania;

Giacomelli Albino, notaio residente nel comune di Tresigallo, distretto notarile di Ferrara, è trasferito nel comune di Ferrara;

Maisto Severo, notaio residente nel comune di Trecenta, distretto notarile di Rovigo, è trasferito nel comune di Ferrara;

Chinarelli Giancarlo, notaio residente nel comune di Bergantino, distretto notarile di Rovigo, è trasferito nel comune di Ferrara;

Maccarini Tullio, notaio residente nel comune di Fara Filiorum Petri, distretto notarile di Chieti, è trasferito nel comune di Ferrara;

Monizio Sergio, notaio residente nel comune di Ardenno, distretto notarile di Sondrio, è trasferito nel comune di Cento, distretto notarile di Ferrara;

Speranza Paolo, notaio residente nel comune di Villacidro, distretto notarile di Cagliari, è trasferito nel comune di Este, distretto notarile di Padova;

Ferrigno Claudio, notaio residente nel comune di Niscemi, distretto notarile di Caltagirone, è trasferito nel comune di Monte Sant'Angelo, distretto notarile di Foggia;

Biasini Gino, notaio residente nel comune di Sant'Angelo Lodigiano, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Lodi, stesso distretto;

Spera Luigi, notaio residente nel comune di Desio, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Meda, stesso distretto;

Martucci Clavica Giuseppe, notaio residente nel comune di Busto Arsizio, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Tradate, stesso distretto;

Paoloni Augusto, notaio residente nel comune di Decimomannu, distretto notarile di Cagliari, è trasferito nel comune di Paderno Dugnano, distretto notarile di Milano;

Caputo Nicola, notaio residente nel comune di Guardia dei Lombardi, distretto notarile di Avellino, è trasferito nel comune di Corbetta, distretto notarile di Milano;

Pentangelo Lucio, notaio residente nel comune di Canneto sull'Oglio, distretto notarile di Mantova, è trasferito nel comune di Besana, distretto notarile di Milano;

Solaro Artidoro, notaio residente nel comune di Valle Lomellina, distretto notarile di Pavia, è trasferito nel comune di Nerviano, distretto notarile di Milano;

Anastasi Domenico, notaio residente nel comune di Ponte dell'Olio, distretto notarile di Piacenza, è trasferito nel comune di Gorgonzola, distretto notarile di Milano;

Liguori Franco, notaio residente nel comune di Vercelli, distretto notarile di Novara, è trasferito nel comune di Legnano, distretto notarile di Milano;

Troise Gianfranco, notaio residente nel comune di Lizzano, distretto notarile di Taranto, è trasferito nel comune di Cassano d'Adda, distretto notarile di Milano;

Gallizia Angelo, notaio residente nel comune di Invorio, distretto notarile di Verbania, è trasferito nel comune di Lodi, distretto notarile di Milano;

Battistoni Geltrude, notaio residente nel comune di Cerano, distretto notarile di Novara, è trasferito nel comune di Besozzo, distretto notarile di Milano;

Galbiati Mario, notaio residente nel comune di Bellagio, distretto notarile di Como, è trasferito nel comune di Casalpusterlengo, distretto notarile di Milano;

Cellina Marcello, notaio residente nel comune di Portacomaro, distretto notarile di Asti, è trasferito nel comune di Codogno, distretto notarile di Milano;

Volpe Bruno, notaio residente nel comune di Grosotto, distretto notarile di Sondrio, è trasferito nel comune di Marchirolo, distretto notarile di Milano.

(10254)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di zona del comune di Lucca

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1967, n. 994, è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Lucca.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(10509)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Reino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1967, il comune di Reino (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.164.940, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10603)

Autorizzazione al comune di Liberi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1967, il comune di Liberi (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.890.655, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10604)

Autorizzazione al comune di Gricignano d'Aversa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1967, il comune di Gricignano d'Aversa (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.579.935, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10605)

Autorizzazione al comune di San Marco dei Cavoti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1967, il comune di San Marco dei Cavoti (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.001.385, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10608)

Autorizzazione al comune di Gioia Sannitica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1967, il comune di Gioia Sannitica (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.016.150, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10606)

Autorizzazione al comune di Dragoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1967, il comune di Dragoni (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.533.265, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10607)

Autorizzazione al comune di San Salvatore Telesino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1967, il comune di San Salvatore Telesino (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.037.375, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10609)

Autorizzazione al comune di Pago Veiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1967, il comune di Pago Veiano (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.668.047, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10610)

Autorizzazione al comune di Verghereto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1967, il comune di Verghereto (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.172.535, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10611)

Autorizzazione al comune di Sant'Arcangelo di Romagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1967, il comune di Sant'Arcangelo di Romagna (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.484.095, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10612)

Autorizzazione al comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967.

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1967, il comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.140.645, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10585)

Autorizzazione al comune di Aulla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1967, il comune di Aulla (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.170.715, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10582)

Autorizzazione al comune di Chiusdino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1967, il comune di Chiusdino (Siena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.085.950 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10583)

Autorizzazione al comune di Anagni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1967, il comune di Anagni (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 89.342.647, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10584)

Autorizzazione al comune di Sant'Arpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1967, il comune di Sant'Arpino (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.807.100, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10586)

Autorizzazione al comune di San Tammaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1967, il comune di San Tammaro (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.425.605, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10587)

Autorizzazione al comune di Presenzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1967, il comune di Presenzano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.453.230, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10588)

Autorizzazione al comune di San Nicola dell'Alto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1967, il comune di San Nicola dell'Alto (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.989.540, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10591)

Autorizzazione al comune di Pietramelara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1967, il comune di Pietramelara (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.436.370, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10589)

Autorizzazione al comune di Ururi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1967, il comune di Ururi (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.759.442, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10590)

Autorizzazione al comune di San Pietro in Guarano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1967, il comune di San Pietro in Guarano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.590.295, per la copertura di disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10592)

Autorizzazione al comune di Apricena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1967, il comune di Apricena (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 103.992.358, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10593)

Autorizzazione al comune di Vieste ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1967, il comune di Vieste (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.550.744, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10594)

Autorizzazione al comune di Vico del Gargano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1967, il comune di Vico del Gargano (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.485.355, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10595)

Autorizzazione al comune di San Marco la Catola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1967, il comune di San Marco la Catola (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.596.871, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10596)

Autorizzazione al comune di Lesina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1967, il comune di Lesina (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.510.893, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10597)

Autorizzazione al comune di Galeata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1967, il comune di Galeata (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.760.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10598)

Autorizzazione al comune di Longiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1967, il comune di Longiano (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.986.450, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10599)

Autorizzazione al comune di Montiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1967, il comune di Montiano (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.130.445, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10600)

Autorizzazione al comune di Poggio Berni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1967, il comune di Poggio Berni (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.613.520, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10601)

Autorizzazione al comune di San Bartolomeo in Galdo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1967, il comune di San Bartolomeo in Galdo (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.328.515, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10602)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 198

Corso dei cambi del 17 ottobre 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,65	622,62	622,62	622,64	622,62	—	622,60	622,64	622,60	622,60
$ Can.	580,28	580,45	580,10	580,40	580,15	—	580,38	580,40	580,40	580,40
Fr. Sv.	143,37	143,33	143,31	143,33	143,35	—	143,33	143,33	143,35	143,34
Kr. D.	89,80	89,78	89,79	89,78	89,80	—	89,75	89,78	89,79	89,79
Kr. N.	87,05	87,06	87,05	87,06	87,07	—	87,05	87,06	87,04	87,04
Kr. Sv.	120,46	120,36	120,35	120,36	120,45	—	120,35	120,36	120,44	120,44
Fol.	173,18	173,15	173,15	173,16	173,15	—	173,13	173,16	173,16	173,15
Fr. B.	12,54	12,545	12,54	12,5440	12,545	—	12,5445	12,5440	12,54	12,54
Franco francese	127 —	126,96	126,95	126,985	126,95	—	126,97	126,985	127 —	127 —
Lst	1732,46	1732,55	1732,55	1732,60	1732 —	—	1732,43	1732,60	1732,45	1732,40
Dm. occ.	155,49	155,47	155,48	155,48	155,45	—	155,465	155,48	155,48	155,47
Scell. Austr.	24,10	24,09	24,09	24,092	24,10	—	24,097	24,092	24,09	24,096
Escudo Port.	21,60	21,60	21,60	21,605	21,60	—	21,6037	21,605	21,60	21,605
Peseta Sp.	10,39	10,39	10,3950	10,39	10,40	—	10,3895	10,39	10,39	10,39

Media dei titoli del 17 ottobre 1967

Rendita 5% 1935	106,10
Redimibile 3,50% 1934	100,825
Id. 3,50% (Ricostruzione)	87,675
Id. 5% (Ricostruzione)	99,325
Id. 5% (Riforma fondiaria)	97,20
Id. 5% (Città di Trieste)	97,70
Id. 5% (Beni Esteri)	97,225
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	98,755
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° gennaio 1968)	100,075
» 5% (» 1° aprile 1969)	100 —
» 5% (» 1° gennaio 1970)	100,125
» 5% (» 1° gennaio 1971)	100,10
» 5% (» 1° aprile 1973)	100,05
» 5% (» 1° aprile 1974)	100,025
» 5% (» 1° aprile 1975)	100,025
» 5% (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 ottobre 1967

1 Dollaro USA	622,62
1 Dollaro canadese	580,39
1 Franco svizzero	143,33
1 Corona danese	89,765
1 Corona norvegese	87,055
1 Corona svedese	120,355
1 Fiorino olandese	173,145
1 Franco belga	12,544
1 Franco francese	126,977
1 Lira sterlina	1732,515
1 Marco germanico	155,472
1 Scellino austriaco	24,094
1 Escudo Port.	21,604
1 Peseta Sp.	10,39

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità ed interessi dovuti per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria, e rettifica dei dati catastali relativi.

(*Opera per la valorizzazione della Sila*)

Con decreto ministeriale 26 agosto 1967, n. 6415/4319, registrato alla Corte dei conti in data 21 settembre 1967, registro n. 18 Agricoltura e foreste, foglio n. 13, sono stati modificati — in conformità alle rettifiche disposte con provvedimento in data 15 maggio 1967 — i dati catastali esposti nel decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1951, n. 864 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 211 del 14 settembre 1951, supplemento ordinario n. 1), concernente l'espropriazione, nei confronti della ditta BARRACCO Maria fu Luigi, di terreni siti in agro del comune di Cutro (Catanzaro) della superficie di ettari 129.91.80, trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila.

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati riliquidati in via definitiva l'indennità di espropriazione, in L. 8.916.704 (ottomilioninovecentosedicimilasettecentoquattro) — arrotondate a lire 8.915.000, ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70 e, ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, i relativi interessi, nella misura di L. 3.894.512 — arrotondate a L. 3.890.000, ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, della citata legge n. 156.

Il residuo importo di L. 15.000, dovuto quale differenza tra il complessivo ammontare dell'indennità e degli interessi sopra menzionati, pari a L. 12.805.000, da corrispondersi in titoli del Prestito per la riforma fondiaria 5%, e quello di L. 12.790.000 complessivamente corrisposto in forza dei decreti ministeriali 18 luglio 1960, n. 5893/3797 (*Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 5 dicembre 1960) e 16 maggio 1961, n. 6290/4194 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 5 luglio 1961) viene ridotto a L. 875 (ottocentosettantacinque) a seguito della detrazione di L. 14.125 per cedole maturate al 1° gennaio 1961 sulla maggior somma di L. 565.000, precedentemente liquidata col citato decreto ministeriale n. 5893/3797.

Per effetto dell'arrotondamento, di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, non vi è luogo a corresponsione di alcuna somma in titoli di Stato, costituendo il suddetto importo di L. 875 una frazione di L. 5.000.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge n. 156, relativo al provvedimento concernente la rettifica dei dati catastali esposti nel citato decreto presidenziale di espropriazione, la determinazione della suddetta indennità e la decorrenza dei relativi interessi, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 145 del 12 giugno 1967.

(10309)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria di merito del concorso per il reclutamento di due sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Servizio automobilistico.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1966, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1966, registro n. 44, foglio n. 195, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di due sottotenenti in s.p.e. nel Servizio automobilistico, riservato ai marescialli in s.p. ed ai sergenti maggiori in s.p.;

Visto il decreto ministeriale 8 aprile 1967, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1967, registro n. 61, foglio n. 42, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di due sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Servizio automolistico;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di due sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Servizio automobilistico, indetto con decreto ministeriale 30 luglio 1966, citato nelle premesse:

1. Mar. ord. s.a. Frare Alfio, nato il 30-10-1939 punti 49,14
2. Serg. magg. s.a. Notturno Granieri Franco, nato il 21-8-1937 » 46,85
3. Mar. ord. s.a. Cecchi Ferdinando, nato il 14-10-1929 » 45,08
4. Mar. ord. s.a. Servadei Secondo, nato il 4-9-1932 . . . . » 39,500

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra i seguenti candidati sono dichiarati — sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso — vincitori nell'ordine appresso indicato:

1. Frare Alfio . . . . . punti 49,14
2. Notturno Granieri Franco . . . . . . » 46,85

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi nell'ordine appresso indicato:

1. Cecchi Ferdinando . . . . punti 45,08
2. Servadei Secondo . . . . » 39,50

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 luglio 1967

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1967
Registro n. 110 *Difesa, foglio n.* 346

(10546)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI COMO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Como

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 727 in data 10 febbraio 1966, con il quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami a cinque posti di medico condotto vacanti in provincia di Como alla data del 30 novembre 1965;

Riscontrata la regolarità di tutti gli atti e verbali relativi all'espletamento del concorso rimessi dalla Commissione giudicatrice all'uopo costituita con decreto n. 6100 dell'8 novembre 1966;

Vista la graduatoria dei concorrenti risultati idonei formulata dalla stessa Commissione giudicatrice;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successivamente modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Arcellaschi Aldo . . . . punti 66,436
2. Rossini Giusto . . . . » 65,805
3. Bendini Carlo . . . . » 64,896
4. Facchetti G. Battista . . . . . . » 62,803
5. Zanetti Luigi . . . . » 62,035
6. Sangalli Edoardo . . . . » 61,324
7. Biffi Domenico . . . . » 60,693
8. Carniceli Luciano . . . . » 60,545
9. Conti Piergiuseppe . . . . » 60,529
10. Roccucci Pellegrino . . . . » 60,474
11. Gagliardi Giorgio . . . . » 60,045
12. Resta Marco . . . . » 58,298
13. Parlangeli Francesco . . . . . . » 58,005
14. Sassi Giovanni . . . . » 56,143
15. Cerati Ezio . . . . » 55,872
16. Casini Ropa Enrico . . . . » 55,784
17. Vercesi Rolando . . . . » 54,448
18 Ballestrasse Flavio . . . . » 49,110
19. Savino Angelo . . . . » 47,725
20. Riboldi Claudio . . . . » 43,240

Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, di questo Ufficio e dei Comuni interessati

Como, addì 30 settembre 1967

Il medico provinciale: LUPI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3279 del 30 settembre 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso bandito con decreto n. 727 del 10 febbraio 1966 per cinque posti di medico condotto vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1965;

Viste le preferenze delle sedi di condotta indicate dai singoli concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

Arcellaschi Aldo: Carimate;

Rossini Giusto: Consorzio medico di Albese con Cassano, Tavernerio, Lipomo;

Facchetti G. Battista: Consorzio medico di Asso Lasnigo;

Zanetti Luigi: Consorzio medico di Castiglione I., Casasco I., Cerano, Dizzasco;

Sangalli Edoardo: Oliveto Lario.

Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, di questo Ufficio e dei Comuni interessati

Como, addì 30 settembre 1967

Il medico provinciale: LUPI

(10322)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TERNI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Terni

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1991 in data 12 maggio 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Terni, bandito con decreto n. 1185 in data 22 marzo 1966;

Visto il decreto n. 1991 del 12 maggio 1967, con il quale sono stati dichiarati vincitori del concorso medesimo;

Vista la lettera del comune di Narni in data 14 agosto 1967, con la quale viene comunicato che con atto di G.M. n. 548 dell'11 agosto 1967 è stata deliberata la decadenza dalla nomina del dott. Atanasio Salvatore, per non aver assunto servizio nel termine stabilito;

Visto l'ordine delle preferenze espresse, per le singole sedi;

Ritenuto di dover dichiarare vincitore della condotta medica del comune di Narni frazione Capitone, il dott. Micucci Bruno;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Micucci Bruno è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Narni-Capitone.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia nonchè, per otto giorni consecutivi all'albo pretorio dell'Ufficio, della Prefettura e del Comune interessato.

Terni, addì 5 ottobre 1967

Il Medico provinciale

(10495)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ASTI

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario comunale aggiunto vacante nel comune di Asti

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n 700 del 24 settembre 1965 con il quale è stato bandito il pubblico concorso per titoli ed esami al posto di veterinario comunale aggiunto al comune di Asti;

Visto il successivo decreto n. 2400/Vet. del 10 giugno 1966, con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice e la graduatoria di merito formulata dalla stessa;

Riconosciuta la regolarità di tutti gli atti e verbali della predetta Commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei al concorso in narrativa:

1. Cassinelli Felice	punti	131,722	su 180
2. Bertolini Emanuele	»	121,345	»
3. Maletto Romano	»	119,779	»
4. Ansaldo Ernesto	»	118,792	»
5. Giordano Michele	»	117,717	»
6. Sacchi Giuseppe	»	103 —	»
7. Robaldo Antonio	»	100 —	»
8. Barale Gilberto	»	99,5	»
9. Ghigo Pietro (1932)	»	94,50	»
10. Gazzola Agostino (1936)	»	94,50	»

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Asti ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio ed a quelli della Prefettura e dei Comuni interessati.

Asti, addì 13 settembre 1967

Il veterinario provinciale: REGIS

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 700 del 24 settembre 1965 con il quale è stato bandito il pubblico concorso per titoli ed esami al posto di veterinario comunale aggiunto al comune di Asti;

Visto il proprio decreto n. 2400 del 10 giugno 1966, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del pubblico concorso per titoli ed esami al posto di veterinario comunale aggiunto al comune di Asti;

Visto il proprio decreto n. 2744 del 20 ottobre 1966, con il quale sono stati ammessi a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami al posto di veterinario comunale aggiunto al comune di Asti ventiquattro concorrenti;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice ed accertata la regolarità delle operazioni concorsuali;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Cassinelli Felice, primo classificato nel concorso pubblico per titoli ed esami al posto di veterinario comunale aggiunto al comune di Asti, è dichiarato vincitore del posto messo a concorso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Asti e di questo Ufficio.

Asti, addì 21 settembre 1967

Il veterinario provinciale: REGIS

(10549)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.